

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE AMEDEO IORILLO ENTE DEL TERZO SETTORE".

ART. 2) SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Flumeri alla via Olivieri snc, presso la sede del Fondatore "BANCA di CREDITO COOPERATIVO di FLUMERI Società Cooperativa a r.l.".

La Fondazione opera prevalentemente nella zona di operatività della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri.

Entro tale ambito, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire sedi secondarie e unità operative decentrate.

ART.3) SCOPO, FINALITÀ ED ATTIVITÀ

Nell'esercizio della sua attività, la Fondazione si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Non ha fini di lucro ed ha lo scopo di favorire i Soci del Fondatore Banca di Credito Cooperativo di Flumeri e gli appartenenti alle comunità locali perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera il Fondatore.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e precisamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura anche mediante l'organizzazione di concerti, spettacoli, convegni, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53, nonché organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche biblioteche, videoteche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché attività editoriali in proprio, funzionali allo scopo so-

ziale e di sostegno al Fondatore Banca di Credito Cooperativo di Flumeri;

- prestazioni ed assistenza socio-sanitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitarie e post universitaria ,in particolare istituendo e promuovendo premi di studi;
- di promuovere in ogni forma la cultura della Cooperazione tra persone, soprattutto tra i giovani.

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e precisamente:

- attività imprenditoriali, operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, in via diretta o indiretta, strumentali e finalizzate al conseguimento di ogni scopo ideale perseguito dalla costituenda Fondazione;
- stipula di atti o contratti con persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, finalizzate al conseguimento degli scopi ideali perseguiti dalla costituenda Fondazione;
- partecipare a bandi o progetti aventi ad oggetto il reperimento di fondi e/o la concessione di contributi di carattere europeo, nazionale, regionale o metropolitano, erogati da soggetti pubblici o privati, per i settori attinenti alle finalità perseguite dalla costituenda Fondazione.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.4) DURATA

La durata della Fondazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento per le cause previste dalla legge.

ART.5) VIGILANZA

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 6) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) un Fondo di Dotazione, composto da:

- conferimenti di beni mobili ed immobili, effettuati a qualsiasi titolo dalla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, dai membri della Fondazione o da terzi;
- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- contributi dei membri, dei privati, dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale;

b) il Fondo di Gestione è costituito da:

- versamenti eseguiti dal Fondatore Banca di Credito Cooperativo di Flumeri destinati alle elargizioni che la Fondazione eroga per conto della Banca, quali: i) beneficenza, ii) rappresentanza e iii) promozionali, a favore del territorio di competenza e dei Soci della BCC di Flumeri;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai contributi previsti dall'articolo 10 del presente statuto e dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o da altri Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Ai sensi dell'articolo 8 Decreto Legislativo 117/2017:

- il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indi-

rettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di rifinanziamento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire ai soci utili ed avanzi di gestione nonché altri fondi o riserve.

ART.7) ESERCIZI FINANZIARI

Ogni esercizio ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Entro il mese di giugno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni e fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Segretario generale.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e segg. del Codice Civile.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del Patrimonio, eventualmente necessaria a seguito di riduzioni del medesimo per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o

la distribuzione non siano imposte per legge.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio o rendiconto finanziario dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore e dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Ente dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART.8) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Ente deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART.9) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

La fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

ART.10) MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono Partecipanti alla fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere che partecipino al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misura e nei modi stabiliti dallo statuto.

Essi si distinguono in fondatori, soci partecipanti familiari del primo Presidente del Fondatore, soci partecipanti istituzionali e soci partecipanti.

Più precisamente:

- possono essere nominati fondatori i soggetti pubblici e le istituzioni proprietari di beni culturali insistenti sul territorio in cui ha sede la Fondazione, suscettibili di gestione in capo alla fondazione, in forza di accordi di valorizzazione - ex art.112, comma 4, D.Lgs.42/2004
- che assumano l'impegno di rispettare integralmente le norme del presente statuto, di condividere in fase operativa i programmi della fondazione e di contribuire al fondo di dotazione ed al fondo di gestione mediante un contributo annuale in beni mobili o immobili o servizi, nelle forme, modalità e misure non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- sono membri di diritto, due familiari del primo Presidente della BANCA di CREDITO COOPERATIVO di FLUMERI Società Cooperativa a r.l., Amedeo Iorillo nato a Flumeri (AV) il giorno 1 agosto 1938, fino al quarto grado incluso.

I nominativi vengono designati direttamente dalla famiglia Iorillo;

- possono essere nominati soci "Partecipanti Istituzionali", i Comuni, gli Enti territoriali e gli altri Enti o Istituzioni pubbliche che si impegnino a contribuire al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro, beni o servizi, determinati nel minimo

dal Consiglio di amministrazione stesso. Tali soci sono nominati tali dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto;

- possono essere nominati soci "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti non profit, istituti scolastici pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione o con una attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di amministrazione può determinare, mediante regolamento interno, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nelle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti si riuniscono nella Assemblea di partecipazione.

Non possono partecipare alla Fondazione le associazioni e gli enti a carattere politico o sindacale.

ART.11) Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, per:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'obbligo di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per

i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione.

Inoltre, sia per gli Enti e/o persone giuridiche che per i privati è motivo di esclusione il fallimento e/o l'apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ART.12) Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei soci;
- il Segretario generale;
- l'organo di controllo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- il Comitato scientifico, se nominato.

Tutte le cariche si intendono normalmente a titolo gratuito, salvo che in occasione delle rispettive nomine venga stabilito un emolumento per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Segretario generale. Può essere stabilito una forma di gettone per la partecipazione alle riunioni consiliari.

ART.13) Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Egli è eletto dal socio Fondatore.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

Egli può delegare singoli compiti al Vicepresidente.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente; in caso di mancanza, assenza o impedimento anche del Vicepresidente, dal Consigliere designato dalla famiglia Iorillo.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Ammini-

strazione e dell'Assemblea, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta, cura le relazioni con i membri dell'Ente medesimo, gli altri enti, le istituzioni, le imprese, ed ogni altro organismo, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Egli può, altresì, nominare un segretario.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, ove designato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età tra coloro i quali sono componenti dell'Ente da più tempo ed ininterrottamente.

ART.14) PRESIDENTE ONORARIO

Il Fondatore o il Consiglio di Amministrazione possono provvedere, qualora lo reputino opportuno, a nominare Presidente Onorario un soggetto che, nel corso dell'attività, si sia distinto per la particolare dedizione e per il potenziamento della Banca di Credito Cooperativa di Flumeri società cooperativa a r.l.

Detto Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e può intervenire nelle riunioni dell'organo, ma è privo di diritto di voto e non è beneficiario di alcun compenso.

Egli svolge esclusivamente funzioni consultive.

ART.15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è composto da un numero variabile di membri da un minimo di cinque ad un massimo di sette nominati nel modo seguente:

- a) il Presidente, il Vicepresidente ed un Consigliere sono nominati dal Fondatore Banca di Credito Cooperativo di Flumeri se la composizione del Consiglio è di cinque membri. Nel caso la composizione del Consiglio sia superiore a cinque membri (sei o sette membri), sono nominati dal Fondatore il Presidente, il Vicepresidente e due Consiglieri;
- b) un membro è della famiglia Iorillo, nominato dalla famiglia stessa;
- c) da uno e fino ad un massimo di due membri sono nominati dall'assemblea dei Partecipanti.

Il Consiglio di amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di cui alla lettera a).

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati, senza necessità di giusta causa, dal fondatore prima della scadenza del mandato.

Non possono ricoprire la carica di consiglieri della Fondazione e, se nominati, decadono coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo del c.c. n.2382. I componenti del Consiglio di amministrazione devono portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio stesso le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee alla salvaguardia della reputazione della Fondazione.

Non possono essere nominati amministratori, e se eletti decadono, i titolari di cariche elettive nell'ambito di enti e amministrazioni pubbliche, e i dirigenti di enti e associazioni a carattere politico e sindacale.

Il membro del Consiglio di amministrazione, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle facoltà di designazione, di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3, nonché approvare i programmi ed obiettivi annuali;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- nominare il Segretario generale;
- nominare il Revisore dei conti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devolu-

zione del Patrimonio.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, ivi compresa la posta elettronica, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di necessità od urgenza la comunicazione può avvenire ad horas. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di amministrazione, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri di cui alla lettera "a" del presente articolo. Il Consiglio di amministrazione, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di tutti i membri di cui alla lettera "a" del presente articolo e dal parere favorevole del Fondatore "Banca di Credito Cooperativo di Flumeri".

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

16) ASSEMBLEA

L'Assemblea di partecipazione è costituita dal Fondatore, da due membri della famiglia Iorillo, dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea di partecipazione è organo consultivo, salvo la nomina dei rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali e dei rappresentanti dei Partecipanti.

Essa, inoltre, formula proposte per la programmazione dell'attività della Fondazione.

L'Assemblea di partecipazione viene convocata dal Presidente della Fondazione su proposta del Consiglio di amministrazione.

All'Assemblea di partecipazione spetta il compito di nomina, da uno a

quattro, dei propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione, sulla scorta del numero degli Amministratori (da 4 a 7), stabilito dal Consiglio di Amministrazione prima della scadenza delle cariche, come specificato nell'articolo 13 del presente Statuto. L'Assemblea di partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione.

17) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è composto da tre sindaci effettivi, di cui un Presidente, e due supplenti. L'Organo di controllo può essere monocratico. Se l'Organo di controllo è collegiale, il Presidente è nominato dal Fondatore Banca di Credito Cooperativo di Flumeri. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. I due sindaci effettivi ed i due supplenti sono nominati dall'Assemblea dei partecipanti. Se monocratico, questi è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile ed è nominato dal Fondatore Banca di Credito Cooperativo di Flumeri.

I componenti (o il componente se Organo monocratico) restano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e si considerano decaduti alla data della riunione consiliare convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio.

Il compenso annuale viene stabilito dall'Assemblea dei partecipanti ed è valido per l'intero mandato.

18) REVISORE DEI CONTI

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il Revisore Legale dei conti viene nominato quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila e zero centesimi);
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilione duecentomila e zero centesimi);
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.
- Tale obbligo viene meno se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

Il Revisore dei conti è nominato del Consiglio di amministrazione tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

Egli è l'organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa.

Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Revisore dei conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART.19) ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART.20) SEGRETARIO GENARALE

Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale e ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.

In particolare, il Segretario generale:

- collabora con il Presidente per gli adempimenti relativi alle sue attività;
- collabora con il Consiglio di amministrazione nella stesura del programma e degli obiettivi annuali e nella stesura del Regolamento della Fondazione;
- collabora alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative;
- predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- dà esecuzione, nelle materie a lui assegnate, alle delibere del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ART.21) COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico può essere previsto nel Regolamento della Fonda-

zione.

Il Comitato scientifico, se previsto, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione, nonché tra le persone fisiche che prestano il loro contributo professionale alla Fondazione.

Il Comitato scientifico svolge, in collaborazione con il Segretario generale, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato scientifico durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni partecipa il Segretario generale.

ART.22) FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno devolute alla competenza del tribunale di Benevento.

ART.23) NORME TRANSITORIE

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal presente Statuto. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica per tre anni.

ART. 24) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, del codice civile e di ogni altra legge vigente in materia.

[illegible]